



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Prot. n. S304/2013/93516/17.4-U381

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE
N. 70 DI DATA 15 Febbraio 2013**

OGGETTO:

Ditta: Costruzioni Casarotto S.r.l.

Sede legale: Villa Agnedo (TN), strada della Barricata, 37.

Autorizzazione cumulativa per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi a matrice inerte (operazioni R5) nell'ambito dei cantieri di produzione dei medesimi, localizzati esclusivamente nella Provincia di Trento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE

vista la domanda presentata in data 3 dicembre 2012 (ns. prot. n. 688960), integrata in data 1 febbraio 2013 (ns. prot. n. 65851), dalla ditta Costruzioni Casarotto S.r.l., con sede legale in Villa Agnedo (TN), strada della Barricata, 37 (in seguito Ditta), ai sensi degli articoli 84 e 85-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tesa a conseguire l'autorizzazione per l'esercizio in conto proprio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi a matrice inerte contraddistinti dal codice CER 17.05.04 "*Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03**", prodotti da scavi in cantieri vari esclusivamente nella Provincia di Trento e da svolgere nel medesimo sito di produzione in applicazione dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (**operazione R5**), per un quantitativo massimo pari a 90.000 t/anno;

vista la relazione tecnica presentata in allegato alla domanda sopra richiamata, dalla quale risulta che l'attività di recupero dei suddetti rifiuti non pericolosi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, avviene direttamente presso il luogo di produzione degli stessi e consiste nel valutare la loro compatibilità ambientale e tecnica (mediante verifica delle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche) per il loro successivo impiego come materia prima nelle seguenti attività:

- in tutti gli interventi ove l'utilizzo di similari matrici inerti sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'Autorità competente;
- in sostituzione dei materiali da cava in impianti di lavorazione di inerti per la produzione materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...);
- in impianti industriali per la produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi;

visto l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, il quale dispone che le operazioni di recupero possono consistere semplicemente nel controllare i rifiuti al fine di verificare i criteri di cui al comma 1 dello stesso articolo e che, in assenza di specifiche normative tecniche, devono essere applicate, tra l'altro, le disposizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e dall'art. 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, che stabilisce quanto segue: "*fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2 (leggasi art. 184-ter, comma 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (leggasi titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*";

visto il parere espresso dall'Ufficio per le Valutazioni ambientali del Servizio Valutazione ambientale in data 27 dicembre 2012, prot. n. 738626, dal quale risulta che le attività esercitate in riferimento alle disposizioni dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 non rientrano nella definizione di "*Impianto*" stabilita dall'art. 5, comma 1, lettera i-quater, del D.Lgs. 152/2006 e dunque non sono soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale definite dalla L.P. 29 agosto 1988, n. 28, e dall'allegato A al D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.;

considerato che per i rifiuti inerti riutilizzabili **direttamente** nelle opere sotto descritte il D.M. 5 febbraio 1998 prevede che:

- per la formazione di rilevati, drenaggi, strati di fondazione, sottofondi stradali, piazzali industriali (**operazione R5**) i rifiuti utilizzati devono presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- per l'utilizzo nell'industria della ceramica e dei laterizi (**operazione R5**), non è richiesto nessun requisito chimico/ambientale;

- per ripristini ambientali (**operazione R10**) consistenti in rimodellamenti morfologici (ad es. bonifiche agrarie, riempimenti, colmate, ecc...), i rifiuti utilizzati devono essere compatibili con la destinazione d'utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;

visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*", ed in particolare i paragrafi 1.2 e 2.4 dell'allegato 1 relativo alla "*Protezione del terreno e delle acque*" nelle discariche;

considerato che, in relazione alle stesse discariche, lo strato artificiale di confinamento della falda, gli strati di regolarizzazione, la barriera geologica artificiale di impermeabilizzazione (di base e laterale), lo strato minerale compattato a bassa conducibilità idraulica della copertura finale multistrato e gli strati drenanti delle stesse sono equiparabili a strati tecnici, la cui posa in opera è ascrivibile all'operazione di recupero R5, in quanto il paragrafo 1.2.3 (discariche per rifiuti inerti) e il paragrafo 2.4.3 (discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi) dell'allegato I al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, stabilisce che si configura come recupero ambientale soltanto lo strato superficiale della copertura finale dello spessore di maggiore o uguale a 1 m, atto a favorire lo sviluppo delle specie vegetali ed a protezione dell'erosione superficiale e delle barriere sottostanti dalle escursioni termiche;

visto il D.M. 27 settembre 2010, il quale prevede agli articoli 5, 6, 7 e 8 i limiti massimi di concentrazione di inquinanti dei rifiuti conferibili in discarica in relazione alle varie tipologie di impianto di smaltimento definitivo;

ritenuto per quanto sopra riportato che le materie prime prodotte e successivamente utilizzate nella realizzazione delle opere di impermeabilizzazione e degli altri strati tecnici delle discariche devono avere, oltre ai parametri descritti ai punti precedenti, concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati negli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.M. 27 settembre 2010 relativamente al contenuto di PCB, diossine, furani, inquinanti organici persistenti, pH, TOC, DOC e TDS;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1666 del 3 luglio 2009, recante "*Ulteriori indicazioni integrative per l'utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da aree interessate da fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione*";

considerato inoltre doveroso prescrivere che, per i rifiuti autorizzati nel presente provvedimento, nelle attività di destinazione ove non è specificatamente prevista la verifica della compatibilità sulla base della tabella 1, colonna A o B, al fine di perseguire una maggiore tutela ambientale, poiché il rifiuto in origine potrebbe essere interessato dalla presenza di idrocarburi, le materie prime devono soddisfare le concentrazioni massime stabilite dall'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 e fissate in particolare dalla tipologia 7.14 dell'allegato 1, suballegato 1, al decreto stesso, con riferimento al contenuto di idrocarburi e IPA;

visto il comma 1, lettera a), dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, il quale definisce rifiuto "*qualsiasi sostanza od oggetto il cui detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*";

ritenuto che le attività di campionamento possano essere eseguite direttamente sul materiale in "*banco*" (preventivamente alle operazioni meccaniche di scavo), ovvero sul rifiuto in "*cumulo*" (dopo l'operazione di scavo);

considerato che l'intenzione di disfarsi della terra e roccia da scavo ancora in "banco" si prospetta all'atto della presentazione della comunicazione di inizio attività da parte del titolare della presente autorizzazione, ma si concretizza soltanto al momento dello scavo della stessa;

ritenuto inoltre che nel caso specifico di terre e rocce da scavo campionate in "banco" la cessazione di qualifica di rifiuto avviene anch'essa al momento dello scavo, in quanto è stata preventivamente verificata l'idoneità chimica e fisica con il sito di destinazione ed effettivo utilizzo;

visto il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, recante "Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti - Attuazione articolo 49 del Dl 1/2012 ("Dl Liberalizzazioni)", che ha comportato l'abrogazione dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e conseguentemente l'inefficacia della deliberazione della Giunta Provinciale n. 896 del 11 maggio 2012, recante "Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo e per l'utilizzo dei residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre, nonché dei residui derivanti dalle relative attività di lavorazione, ivi compresi i limi";

considerato quanto stabilito dagli allegati al D.M. 10 agosto 2012, n. 161, il quale, pur definendo i criteri secondo cui il materiale è considerato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, può essere comunque preso come valido riferimento tecnico in relazione alle verifiche ambientali sugli stessi materiali qualificati come rifiuti, ed in particolare:

- l'allegato 2, relativo alle procedure previste per il campionamento in "banco", in base alla dimensione dell'area di scavo e alla diversa stratificazione del terreno;
- la tabella 4.1 dell'allegato 4, relativa al set di parametri analitici minimo da considerare al fine di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo, fatta salva in ogni caso la verifica dell'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011 e in particolare la tabella 16 del paragrafo 4.2 dell'allegato A, relativa alle frequenze e alle norme di riferimento per il campionamento dei rifiuti/materiali in "cumulo", nella quale è stabilito che le analisi devono essere effettuate su lotti rappresentativi con una dimensione massima pari a 3.000 m³;

visto l'articolo 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, il quale stabilisce che "con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la **semplificazione amministrativa** delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia";

ritenuto dunque che nei cantieri di piccole dimensioni, per uno scavo che non superi complessivamente i 6.000 m³, anche nel caso di materiale in "banco" le analisi, le determinazioni e le certificazioni ambientali possono essere efficacemente eseguite ogni 3.000 m³ e devono riguardare comunque ogni profilo stratigrafico;

ritenuto doveroso prescrivere che il parametro amianto debba essere sempre ricercato soltanto in siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali;

considerato che i materiali generati dalle operazioni di recupero R5, oltre alle verifiche chimiche e fisiche imposte dalla normativa ambientale sopra richiamate, al fine di essere considerate materie prime nelle forme usualmente commercializzate devono avere anche caratteristiche prestazionali e granulometriche conformi allo specifico utilizzo;

esaminati gli atti istruttori attestanti l'idoneità tecnico-economica della Ditta e la documentazione tecnica descrittiva delle operazioni di recupero esercitate sui rifiuti non pericolosi;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce tra l'altro che per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero di materia, deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

vista la fideiussione bancaria n. 01/1940/331 di data 31 gennaio 2013 (ns. prot. n. 65851 di data 1 febbraio 2013), emessa dalla Cassa Rurale Olle-Samone-Scurelle Banca di Credito Cooperativo, con sede in Borgo Valsugana (TN), viale IV Novembre, 20, a favore della Provincia Autonoma di Trento, per l'ammontare di Euro 25.822,84, per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra citato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001 e n. 3561 del 28 dicembre 2001;

visto l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale "*È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri d'ammissibilità di cui all'art. 7*" con riferimento allo smaltimento in discarica;

considerato che la diluizione di rifiuti, al fine di ottenere una concentrazione di inquinanti al di sotto dei limiti di legge, va contro il principio di tutela ambientale;

ritenuto, per le considerazioni sopra riportate, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta, secondo le prescrizioni di seguito in sintesi riportate:

- i rifiuti di cui al presente provvedimento devono possedere intrinsecamente sin dall'origine le caratteristiche tecniche e ambientali previste per il loro impiego diretto, nel luogo di destino o nel ciclo di produzione prescelti; è dunque vietata qualsiasi operazione di frantumazione, miscelazione, ... , manuale o meccanica;
- al fine di soddisfare le disposizioni del comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, deve essere individuato il sito di destinazione della materia prima prodotta e le modalità di utilizzo in funzione delle caratteristiche ambientali e tecniche accertate durante le operazioni di recupero autorizzate;
- per ogni singola campagna di recupero il titolare della presente autorizzazione deve trasmettere una comunicazione preventiva all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, al Comune del sito di produzione ed al Comune del sito di destinazione e utilizzo delle materie prime prodotte, secondo le modalità e le tempistiche prescritte nel presente provvedimento;
- ove previsto, devono essere comunicati i riferimenti identificativi dell'autorizzazione concessa dall'autorità competente che preveda e disciplini l'utilizzo di similari matrici inerti;
- le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate direttamente, in modo effettivo ed oggettivo, all'utilizzo in cicli di produzione o in opere ambientali o edili rimangono sottoposte al regime dei rifiuti;

- le materie prime utilizzate per la formazione di rilevati, drenaggi, strati di fondazione, sottofondi stradali, piazzali industriali, dello strato minerale compattato a bassa conducibilità idraulica della copertura finale multistrato delle discariche e degli strati drenanti delle stesse devono presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, rispettare le concentrazioni massime di idrocarburi (750 mg/Kg ss per gli idrocarburi pesanti e 250 mg/Kg ss per gli idrocarburi leggeri) e IPA (10 ppm, solo nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera), nonché soddisfare le caratteristiche tecniche previste dalle normative di settore;
- le materie prime utilizzate per rimodellamenti morfologici e per la realizzazione dello strato superficiale della copertura finale delle discariche di spessore maggiore o uguale a 1 metro devono essere compatibili con la destinazione d'utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;

vista la parte III del T.U.L.P. ed in particolare gli articoli 65, 66, 67-bis, 84, 85-bis, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102-bis;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare gli articoli 184-bis, 184-ter, 208 e 212;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

vista la L.P. 11 settembre 1995, n. 11, con la quale è stata istituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

d e t e r m i n a

- 1) di autorizzare la ditta Costruzioni Casarotto S.r.l., con sede legale in Villa Agnedo (TN), strada della Barricata, 37, di cui il legale rappresentante è il sig. Renato Casarotto, nato a Strigno (TN) l'8 giugno 1926 e residente in Villa Agnedo (TN), strada della Barricata, 35, ai sensi degli articoli 84 e 85-bis del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio in conto proprio delle operazioni di recupero (operazione R5) dei rifiuti non pericolosi indicati nella tabella che segue, prodotti da scavi in cantieri vari localizzati esclusivamente nella Provincia di Trento e recuperati nel medesimo sito di produzione in applicazione dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, **per un quantitativo massimo pari a 90.000 t/anno:**

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17.05.04	<p><u>Provenienza:</u> attività di scavo.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.</p>	90.000	<p>Produzione di materia prima inerte nelle forme usualmente commercializzate (operazione R5), esclusivamente mediante verifica delle caratteristiche chimiche, fisiche (ove prescritte esplicitamente) e merceologiche, finalizzata a valutare la compatibilità ambientale e tecnica per il suo successivo utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in sostituzione dei materiali da cava in impianti di lavorazione di inerti per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...) da produrre nello stesso impianto di conferimento del materiale medesimo; - in sostituzione dei materiali da cava in impianti di lavorazione di inerti per la produzione di materiali inerti non legati (ad esempio terra, granulati, limo, sabbia, ...) con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD e l'amianto) e con valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; - in impianti industriali per la produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi; - nella realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi e nella realizzazione degli strati tecnici delle discariche (strati di regolarizzazione, barriere geologiche artificiali di impermeabilizzazione, strati superficiali a bassa conducibilità idraulica), con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD e l'amianto) e con limiti di concentrazione di idrocarburi pesanti < 750 mg/kg ss, idrocarburi leggeri < 250 mg/kg ss e di IPA < 10 ppm e delle altre verifiche prescritte nel presente provvedimento per la realizzazione degli strati tecnici in discarica; - in lavori di rimodellamento morfologico e strati finali superficiali di copertura/ripristino di discariche, con un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD e l'amianto) e con valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 o comunque con una concentrazione di inquinanti inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione del suolo relative al fondo naturale ufficialmente riconosciuto per l'area di destinazione e di effettivo utilizzo.

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni generali.

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- b) prima dell'avvio dei materiali/rifiuti alle attività di recupero autorizzate con il presente provvedimento il progettista dell'opera deve redigere il Mod. 0 allegato alla presente determinazione relativo all'indagine storica e geologica del sito di produzione;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare, in riferimento a quanto dichiarato dal progettista, la conformità del materiale/rifiuto preso in carico e recuperato alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente provvedimento per la specifica attività svolta;
- d) i materiali/rifiuti di cui al presente provvedimento devono possedere intrinsecamente sin dall'origine le caratteristiche tecniche e ambientali previste per il loro impiego diretto nel luogo di destino o nel ciclo di produzione prescelti e pertanto è vietata qualsiasi operazione di miscelazione, vagliatura, macinazione, diluizione, ecc., atta a modificare le caratteristiche chimico-fisiche intrinseche del materiale/rifiuto medesimo;
- e) le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;
- f) nelle operazioni funzionali all'ordinario esercizio dell'attività di recupero devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l'integrità dell'ambiente;
- g) preventivamente all'effettuazione delle operazioni di campionamento finalizzato alle verifiche chimico-fisiche, ambientali e merceologiche sotto prescritte, il deposito dei rifiuti ovvero il sito del cantiere di scavo deve essere delimitato da idonea recinzione, anche di tipo cantieristico;
- h) le analisi, le determinazioni e le certificazioni previste nel presente punto devono essere:
 - effettuate sul materiale in "banco" o sul rifiuto in "cumulo":
 - nel caso di materiale in "banco", per uno scavo che non superi complessivamente i 6.000 m³, le verifiche devono riguardare ogni profilo stratigrafico ed in ogni caso devono essere eseguite ogni 3.000 m³; la formazione dei campioni deve essere eseguita secondo le norme UNI 10802; dette verifiche devono essere eseguite **sul rifiuto tal quale senza l'esclusione della frazione superiore a 2 cm**;
 - nel caso di materiale in "banco", per uno scavo che supera complessivamente i 6.000 m³, le verifiche devono essere eseguite secondo quanto previsto dall'allegato 2 al D.M. 10 agosto 2012, n. 161, **però effettuate sul materiale tal quale senza l'esclusione della frazione superiore a 2 cm**;
 - nel caso di rifiuto in "cumulo", le verifiche devono essere eseguite **sul rifiuto tal quale senza l'esclusione della frazione superiore a 2 cm**, su lotti rappresentativi con una dimensione massima pari a 3.000 m³; deve essere ottenuto un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
 - corredate dal relativo responso analitico che certifichi la conformità generale del materiale/rifiuto analizzato, nel rispetto della tabella sopra riportata descrittiva delle

operazioni di recupero autorizzate; possono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente materiali o lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi è da intendersi valida esclusivamente per l'area verificata o per il lotto a cui si riferisce;

- corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale deve indicare in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, nonché, nel caso di rifiuto in "cumulo" o in "banco" per uno scavo che non superi complessivamente i 6.000 m³, numero di incrementi (minimo 20), relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno 5 anni;
- i) nel caso di materiale in "banco", la presa in carico del rifiuto da parte del titolare della presente autorizzazione sul registro previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 deve essere effettuata al momento effettivo delle operazioni di scavo, con il contestuale scarico dello stesso come materia prima recuperata e l'indicazione del luogo di destinazione della materia prima.

Prescrizioni per l'utilizzo.

- a) I prodotti inerti ottenuti dalle operazioni di recupero, al fine di soddisfare le disposizioni del comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, devono essere utilizzati a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche riscontrate nel materiale stesso:
- in interventi ove l'utilizzo di similari matrici inerti sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'Autorità competente; tali materiali devono essere compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche, geomorfologiche, geotecniche-portanti e agronomico/vegetative dell'area ove saranno impiegate;
 - in sostituzione dei materiali da cava in impianti di lavorazione di inerti per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...) e non legati (ad esempio terra, granulati, limo, sabbia, ...);
 - in impianti industriali per la produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi;
- b) le materie prime utilizzate in impianti industriali per la produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi, ovvero in sostituzione dei materiali da cava in impianti di lavorazione di inerti per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...) devono soddisfare esclusivamente le caratteristiche merceologiche e tecniche stabilite dalle normative di settore;
- c) le materie prime utilizzate per la formazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi e nella realizzazione degli strati tecnici delle discariche (strati di regolarizzazione, barriere geologiche artificiali di impermeabilizzazione, strati superficiali a bassa conducibilità idraulica) devono presentare:
- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
 - la concentrazione di idrocarburi pesanti < 750 mg/kg ss, idrocarburi leggeri < 250 mg/kg ss e di IPA < 10 ppm (IPA solo nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e da insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera);
- d) i materiali avviati alla realizzazione di opere di impermeabilizzazione e degli altri strati tecnici delle discariche, oltre ai requisiti descritti al punto precedente, devono possedere intrinsecamente sin dall'origine:

- le caratteristiche tecniche e ambientali stabilite dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, e dal progetto approvato dall'Autorità competente (ed esempio: conducibilità idraulica, stabilità geotecnica, ecc...);
 - una concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati negli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.M. 27 settembre 2010 relativamente al contenuto di PCB, diossine, furani, inquinanti organici persistenti, pH, TOC, DOC e TDS, in funzione della tipologia specifica della discarica;
- e) le materie prime utilizzate per rimodellamenti morfologici e per la realizzazione dello strato superficiale della copertura finale delle discariche di spessore maggiore o uguale a 1 m devono:
- essere compatibili con la destinazione d'utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (tabella 1 – colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, agricolo – colonna B: siti ad uso commerciale e industriale), o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di produzione e di futuro impiego, tenendo in ogni caso presente eventuali prescrizioni specifiche di legge o tecniche; il set di parametri minimi da analizzare per la verifica chimico-fisica delle concentrazioni di microinquinanti nei materiali/rifiuti effettuata sulla sostanza secca (previste dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006) deve comprendere almeno Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto (soltanto in siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali), BTEX e IPA (BTEX e IPA solo nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e da insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera); sulla base dell'indagine storica e geologica presentata dal progettista e/o dal direttore lavori dell'opera deve essere inoltre verificata l'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso;
 - presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- f) le materie prime utilizzate in sostituzione dei materiali da cava in impianti di lavorazione di inerti per la produzione di materiali inerti non legati (ad esempio terra, granulati, limo, sabbia , ...) devono:
- rispettare i limiti stabiliti dalla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; il set di parametri minimi da analizzare per la verifica chimico-fisica delle concentrazioni di microinquinanti nei materiali/rifiuti effettuata sulla sostanza secca (previste dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006) deve comprendere almeno Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto (soltanto in siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali), BTEX e IPA (BTEX e IPA solo nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e da insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera); sulla base dell'indagine storica e geologica presentata dal progettista e/o dal direttore lavori dell'opera deve essere inoltre verificata l'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso;
 - presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;

- g) le operazioni di recupero si devono intendere concluse esclusivamente al momento del conferimento e dell'effettivo utilizzo nel luogo di destinazione;
- h) non è consentito effettuare depositi temporanei della materia prima all'esterno del sito di produzione e del luogo di destinazione; eventuali soste tecniche per le operazioni di trasbordo dettate da esigenze di trasporto devono essere comunicate nel Mod. 2 allegato alla presente determinazione;
- i) le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate direttamente in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo in cicli di produzione o in opere ambientali o edili rimangono sottoposte al regime dei rifiuti;
- j) la Ditta titolare della presente autorizzazione deve garantire in ogni caso la tracciabilità del materiale prodotto fino al sito di utilizzo finale attraverso i documenti di trasporto, che devono essere conservati in copia presso la sede legale della Ditta per **almeno 5 anni**.

Prescrizioni per ogni singola campagna.

- a) **Almeno quindici giorni prima dell'inizio** delle operazioni autorizzate con la presente determinazione, per ogni singolo cantiere il titolare della presente autorizzazione deve redigere in modo completo il Mod. 1 allegato alla presente determinazione e trasmetterlo **all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Comune ove è situato il cantiere di produzione** dei rifiuti; al Mod. 1 deve essere allegato il Mod. 0 precedentemente redatto dal progettista dell'opera di produzione dei rifiuti;
 - b) il titolare della presente autorizzazione effettua il campionamento dei materiali/rifiuti in questione, le verifiche chimico-fisiche ed individua il sito o l'impianto di destinazione in funzione delle caratteristiche riscontrate con le analisi effettuate sui medesimi materiali;
 - c) il titolare della presente autorizzazione, **preventivamente al primo conferimento verso il sito di destinazione della materia prima**, deve redigere in modo completo il Mod. 2 allegato alla presente determinazione e trasmetterlo **all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, al Comune del cantiere/sito di produzione ed al Comune del sito di destinazione e utilizzo**.
- 2) di richiamare al titolare dell'autorizzazione alcune ulteriori disposizioni normative relative:
- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190 del D.Lgs. 152/2006), anche secondo le modalità riportate nel presente provvedimento;
 - b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
 - c) all'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI (D.M. 18 febbraio 2011, n. 52);
 - d) alla comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 3) di avvertire che la presente autorizzazione **ha validità di 10 anni dalla data del presente provvedimento** e potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato da inoltrarsi almeno 180 giorni prima della scadenza;
- 4) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli

eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

- 5) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 6) di dare atto che la presente autorizzazione per la provincia di Trento è coperta dalla fideiussione bancaria n. 01/1940/331 di data 31 gennaio 2013 (ns. prot. n. 65851 di data 1 febbraio 2013), emessa dalla Cassa Rurale Olle-Samone-Scurelle Banca di Credito Cooperativo, con sede in Borgo Valsugana (TN), viale IV Novembre, 20, per l'ammontare di Euro 25.822,84, a favore della Provincia Autonoma di Trento;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Costruzioni Casarotto S.r.l. e, per conoscenza, alla C.C.I.A.A., Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione provinciale di Trento ed all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- 8) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.



IL DIRIGENTE

Ing. Giancarlo Anderle

Allegati: c.s.

FC/om